

**LEGGE 11 GIUGNO 1922, n. 778**  
(GU n. 148 del 24/06/1922)

**PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E DEGLI IMMOBILI DI  
PARTICOLARE INTERESSE STORICO**  
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 148 DEL 24 GIUGNO 1922)

**Preambolo**

*VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;  
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

**ART. 1.**

SONO DICHIARATE SOGGETTE A SPECIALE PROTEZIONE LE COSE IMMOBILI LA CUI CONSERVAZIONE PRESENTA UN NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO A CAUSA DELLA LORO BELLEZZA NATURALE O DELLA LORO PARTICOLARE RELAZIONE CON LA STORIA CIVILE E LETTERARIA.

SONO PROTETTE ALTRESÌ DALLA PRESENTE LEGGE LE BELLEZZE PANORAMICHE.

**ART. 2.**

LE COSE CONTEMPLATE NELLA PRIMA PARTE DEL PRECEDENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE DISTRUTTE NÉ ALTERATE SENZA IL CONSENSO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA HA FACOLTÀ DI PROCEDERE, IN VIA AMMINISTRATIVA ALLA NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI PROPRIETARI ED AI POSSESSORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DEGLI IMMOBILI DI CUI È PAROLA NEL PRECEDENTE ARTICOLO. TALE DICHIARAZIONE DEV'ESSERE, SU ISTANZA DEL MINISTRO STESSO, ISCRITTA NEI REGISTRI CATASTALI E TRASCRITTA NEI REGISTRI DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE, ED HA EFFICACIA NEI CONFRONTI DI OGNI SUCCESSIVO PROPRIETARIO POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO.

I PROPRIETARI POSSESSORI O DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DEGLI IMMOBILI I QUALI SIANO STATI OGGETTO DI DETTA DICHIARAZIONE, SONO TENUTI A PRESENTARE PREVENTIVAMENTE ALLA COMPETENTE SOVRINTENDENZA DEI MONUMENTI I PROGETTI DELLE OPERE DI QUALSIASI GENERE RELATIVE AGLI IMMOBILI STESSI, PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRLE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL QUALE PROVVEDE, SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

CONTRO LA DICHIARAZIONE MINISTERIALE È AMMESSO IL RICORSO AL GOVERNO DEL RE CHE DECIDE, SENTITA LA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER LE

ANTICHITÀ E BELLE ARTI E IL CONSIGLIO DI STATO E IL RICORSO ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E IL RICORSO IN VIA STRAORDINARIA AL RE.

**ART. 3.**

ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE, DI CUI NEL PRECEDENTE ARTICOLO, IL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA HA FACOLTÀ DI ORDINARE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI INIZIATI SU GLI IMMOBILI SOGGETTI ALLA PRESENTE LEGGE.

ENTRO IL TERMINE DI UN MESE IL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA DOVRÀ PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 2. TRASPORTO QUESTO TERMINE SENZA CHE IL MINISTERO ABBA PROVVEDUTO ALLA NOTIFICAZIONE, L'ORDINE DI SOSPENSIONE SI CONSIDERA REVOCATO.

NEL CASO DI NON AVVENUTA PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, SE LA SOSPENSIONE NON È REVOCATA, È RISERVATA AGLI AVENTI DIRITTO L'AZIONE PER INDENNITÀ LIMITATA AL RIMBORSO DELLE SPESE.

**ART. 4.**

NEI LUOGHI NEI QUALI SI TROVANO COSE IMMOBILI SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, NEI CASI DI NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI ED ATTUAZIONI DI PIANI REGOLATORI POSSONO ESSERE PRESCRITTE DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA LE DISTANZE, LE MISURE E LE ALTRE NORME NECESSARIE, AFFINCHÉ LE NUOVE OPERE NON DANNEGGIANO LO ASPETTO E LO STATO DI PIENO GODIMENTO DELLE COSE E DELLE BELLEZZE PANORAMICHE CONTEMPLATE NELL'ART. 1/A.

L'AUTORITÀ GOVERNATIVA POTRÀ ALTRESÌ PRESCRIVERE OPERE DI TUTELA STRETTAMENTE NECESSARIE PER IMPEDIRE DANNEGGIAMENTI A BELLEZZE NATURALI.

**ART. 5.**

È VIETATA L'AFFISSIONE CON QUALSIASI MEZZO DI CARTELLI EDI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ, I QUALI DANNEGGINO L'ASPETTO E LO STATO DI PIENO GODIMENTO DELLE COSE E DELLE BELLEZZE PANORAMICHE DI CUI NELL'ART. 1/A.

QUESTO DIVIETO RIGUARDA ANCHE I CARTELLI E GLI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ AFFISSI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTE LEGGE.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, A MEZZO DEL PREFETTO O SOTTOPREFETTO, ORDINA LA RIMOZIONE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ, DEI QUALI È VIETATA L'AFFISSIONE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

**ART. 6.**

CHIUNQUE CONTRAVVIENE AGLI OBBLIGHI ED AGLI ORDINI DI CUI NEGLI ARTICOLI 2/A, 3/A E 5/A DELLA PRESENTE LEGGE, È PUNITO CON L'AMMENDA DA L. 300 A L. 1000.

INDIPENDENTEMENTE ALL'AZIONE PENALE, IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA CON ORDINANZA MOTIVATA, PUÒ ORDINARE LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE E LA RIMOZIONE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ INDEBITAMENTE AFFISSI O MANTENUTI.

TRASCORSI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA IN VIA AMMINISTRATIVA, LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE FATTE E LA RIMOZIONE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ INDEBITAMENTE AFFISSI O MANTENUTI È ESEGUITA D'UFFICIO, A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO, SALVO IL DIRITTO DI RIMBORSO DA PARTE DI ESSO CONTRO I RESPONSABILI DELLA TRASGRESSIONE.

LA NOTA DELLE SPESE RELATIVE È RESA ESECUTORIA CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E RIMESSA ALL'ESATTORE COMPETENTE CHE NE FA LA RISCOSSIONE NELLE FORME E COI PRIVILEGI DELLE IMPOSTE PREDIALI.

#### **ART. 7.**

GLI ISPETTORI ONORARI, LE COMMISSIONI PROVINCIALI PREVISTE NELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1907, N. 386, GLI UFFICI COMUNALI E PROVINCIALI, GLI UFFICI DI DIPARTIMENTI FORESTALI E DEL GENIO CIVILE E GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA DEVONO SEGNALARE ALLE SOPRAINTENDENZE DEI MONUMENTI E AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA LE OPERE PROGETTATE O INIZIATE, NONCHÉ L'AFFISSIONE DEI CARTELLI ED ALTRI MEZZI DI PUBBLICITÀ CHE CONTRAVVENGONO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

*DATA A ROMA, ADDÌ 11 GIUGNO 1922*

*VITTORIO EMANUELE*

*FACTA - ANILE.*

*V. IL GUARDASIGILLI: ROSSI.*